

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Nicola SARACINO

IL SINDACO  
F.to Sig. Felice MARTONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

11 APR 2017

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno .....  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 11 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 11 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Elena GRASSO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Elena GRASSO



## COMUNE DI CASTEL BARONIA PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646  
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: [anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it](mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it) Codice Univoco UFGDHV

### COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Data 31-03-2017

OGGETTO: Approvazione convenzione di bacino ai sensi dell'art. 30 del TUEL per il riaffidamento del servizio di progettazione, costruzione della rete e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19:10, nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARTONE Felice	Presente	CAPOBIANCO Michele	Presente
FAMIGLIETTI Carmine	Presente	ADDESA Sonia	Assente
MONTALBETTI Fabio	Presente	COGLIANI Carmine	Presente
RUSSO Antonio	Presente	REALE Patrizia	Presente
COLELLA Giovanna	Presente	COSTANTINO Giuseppe	Presente
ROMANO Giovanna	Assente		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Romano Giovanna, Addesa Sonia;

Presiede il Sig. Felice MARTONE nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO.

La seduta è' Pubblica

**IL PRESIDENTE**

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Rientra Fabio Montalbetti

Presenti 9 Assenti 2

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria Delibera di C. C. n° 1 del 22/01/1992 con la quale si approvava l'istituzione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale ricompreso nel Bacino Campania 06 ed il relativo progetto veniva presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'ottenimento del finanziamento di cui alla Legge 784/80;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 10/12/1999 con la quale si disponeva l'affidamento diretto del servizio alla società Si.di.gas S.p.A.;

VISTO il contratto rep. 90/2003 del 09/04/2003 sottoscritto con il gestore di cui sopra;

CONSIDERATO che in data 8 marzo 2004, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedeva ad emettere tutti i decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie, fissando in 24 mesi il tempo occorrente per la conclusione dei lavori con scadenza al 26 marzo 2006.

VISTO che detto termine non veniva rispettato dal soggetto concessionario;

VISTO che già nel 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze diffidava il gestore a completare i lavori in quanto "non più procrastinabili";

CONSIDERATO che ancora nel 2011 con la mediazione del Ministero e sotto minaccia di revoca dei finanziamenti si procedeva a sottoscrivere un protocollo d'intesa;

CONSIDERATO però che a tutto il 2016 non si era provveduto a completare i lavori, tanto da costringere il Ministero ad emanare una "nota finale" di messa in mora per il completamento tassativo dei lavori entro il 31/12/2016;

VISTO che anche detto termine è decorso invano;

VISTO che la convenzione di cui sopra prevedeva una clausola risolutiva espressa dell'affidamento del servizio in danno e per inadempimento ove i lavori di realizzazione dell'impianto non fossero stati completati nei tempi originariamente previsti;

VISTA sul punto la concorde giurisprudenza di cui si può citare la sentenza 403/2011 del CGA Regione Sicilia assunta in relazione ad un caso del tutto analogo;

VISTA la Deliberazione di G. C. n° 59 del 20/12/2016 con la quale si disponeva la revoca in danno per inadempimento della citata concessione;

VISTI i contatti intercorsi con le altre amministrazioni locali confinanti e rientranti nel citato Bacino Campania 06 che hanno già assunto Deliberazioni di revoca analoghe;

VISTO che ai sensi di legge il servizio di distribuzione del gas può essere affidato esclusivamente a mezzo gara;

#### CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN BACINO, DENOMINATO CAMPANIA 06 FINALIZZATO AL RIAFFIDAMENTO A MEZZO GARA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PREVIO COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, E DELLA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

*-omissis-*

TRA I COMUNI DI:

Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata e Vallesaccarda, tutti in provincia di Avellino,

PREMESSO CHE:

Tutti i citati Comuni hanno beneficiato delle agevolazioni finanziarie loro concesse ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – Delibera CIPE di attuazione 30 giugno 1999, per la realizzazione della rete di distribuzione del gas NATURALE nei rispettivi territori comunali.

Più precisamente, in data 8 marzo 2004, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedeva ad emettere tutti i decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie, fissando in 24 mesi il tempo occorrente per la conclusione dei lavori con scadenza al 26 marzo 2006.

Concessionaria per la progettazione e la realizzazione delle opere nonché per la successiva gestione del servizio di distribuzione del gas metano era la S.I.DI.GAS S.p.A.

Nei termini di cui sopra la Concessionaria non ha completato i lavori di metanizzazione.

Pertanto in data 7.04.2011 e in data 13.06.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, cui è demandata la gestione del "Programma di metanizzazione del Mezzogiorno", nell'ambito di una ricognizione mirata alla verifica dello stato di attuazione del suddetto "Programma", ha inoltrato alla S.I.DI.GAS S.p.A. due note con le quali – in sintesi – visto il lungo tempo trascorso dall'epoca di emissione dei decreti si richiedeva un aggiornamento della situazione.

In data 31.05.2011 si è poi svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico una

riunione con i rappresentanti di alcuni dei Comuni aderenti al bacino CAMPANIA 06 nel corso della quale si è appreso che i lavori di metanizzazione erano da tempo bloccati, e che i contributi riscossi sui primi SAL prodotti sarebbero stati "congelati" dai vari Comuni che non ne hanno disposto il trasferimento alla Concessionaria, così come invece prescritto dalle norme in vigore e più specificatamente come previsto dalle convenzioni stipulate tra i Comuni in discorso e la S.I.DI.GAS S.p.A.

In questa condizione versano tutti i Comuni con l'eccezione del comune di San Sossio Baronia che non ha incassato contributi.

Il perdurare di tale situazione, già al 2011 rendeva inevitabile l'adozione di un provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse.

Un provvedimento di tale rilevanza tuttavia oltre a penalizzare tanto i Comuni quanto la Concessionaria, avrebbe danneggiato gravemente soprattutto la collettività, privandola di un servizio fondamentale.

In considerazione di ciò e della manifesta volontà, già espressa verbalmente dalle parti, di addivenire ad un componimento bonario della vicenda al fine di poter conseguire rapidamente l'obiettivo della metanizzazione, le parti convenivano nel 2011 di sottoscrivere un protocollo d'intesa.

Considerato che però anche a seguito di detta intesa la Concessionaria non formalizzava il completamento dei lavori a tutto il 2015.

Considerata da ultimo la nota del Mise protocollo 001345 del 19/01/2016 a cui si rinvia.

Considerata la necessità di, revocato il precedente affidamento per inadempimento, procedere ad un tempestivo riaffidamento del servizio ad altro soggetto per garantire il completamento delle opere e scongiurare la revoca dei finanziamenti.

Considerata l'opportunità, come già in precedenza, di affidare congiuntamente il servizio in forma di bacino da istituirsi a mezzo di apposita convenzione amministrativa e di affidare al medesimo, e per esso al comune capofila, la gestione della procedura finalizzata a quanto in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. I Comuni con il presente atto istituiscono, ai sensi dell'articolo 30 del Tuel e articolo 14 comma 1 del dlgs n° 164/00 il bacino denominato "Campania 06" delegando ad esso: 1) la predisposizione e gestione di tutte le procedure per la predisposizione degli adempimenti connessi al riaffidamento del servizio di distribuzione del gas previo completamento della progettazione e dei lavori; 2) l'individuazione a mezzo gara del soggetto unico che, previa progettazione definitiva ed esecutiva, completerà le reti di distribuzione del gas a servizio del bacino e che successivamente gestirà il servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito in oggetto per una durata massima di 12 anni, salvo scadenza anticipata come previsto dalle normative vigenti, secondo la precisazione di cui alla nota Mise in relazione alle gare d'ambito 3) la gestione unitaria, in forza di delega espressa al soggetto capofila del bacino, di tutte le azioni anche giudiziarie da porsi in essere nei confronti del gestore revocato per il risarcimento di tutti i dati patiti e patienti conseguenti all'inadempimento contrattuale.
3. Quale **capofila** del bacino in oggetto e soggetto delegato ad adempiere a quanto previsto al punto 2 in nome e per conto dei soggetti aderenti al bacino, viene individuato il comune di **San Nicola Baronia**. Il comune capofila eserciterà tutti i poteri previsti dalla presente convenzione non avendo il bacino propria personalità giuridica;
4. Ai fini della definizione delle forme di consultazione degli enti contraenti di cui all'articolo 30 del Tuel, gli enti contraenti sono membri dell'assemblea di Bacino che varrà convocata in via ordinaria dal capofila almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno di 2/3 degli enti contraenti;
5. La presente convenzione non comporta oneri diretti in carico ai comuni convenzionati. Le spese eventualmente sostenute dal Comune capofila fino alla data di affidamento del servizio al gestore saranno da esso anticipate e successivamente recuperate quale onere a carico del soggetto aggiudicatario. Il rimborso di eventuali spese legali sostenute e connesse all'espletamento delle attività di cui al punto 2.3 saranno liquidate al comune Capofila pro quota in base al numero di abitanti di ciascun comune aderente e trattenute dalle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento danni;



6. Il comune capofila, ove lo ritenga necessario, potrà avvalersi di soggetti esterni ai quali affidare, nel rispetto del principio di cui al punto 4, servizi di supporto consulenziale;
7. Il Comune capofila, quale soggetto come sopra delegato, completata la fase di realizzazione delle reti di distribuzione, anche nell'ottica di aggregazione delle gestioni che ha previsto per il futuro la gestione unitaria del servizio di distribuzione del gas per l'intera provincia di Avellino, gestirà tutti i rapporti con il gestore quale controparte del contratto di servizio ed eserciterà tutti i diritti di cui all'articolo 14 del D. L.gs. n° 164/00 e comunque sarà titolare di tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione e come previsto dal DM 226/11 riconoscendo pro quota ai singoli comuni aderenti al Bacino eventuali somme derivanti dai canoni concessori ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del DM 226/11.
8. Il Comune capofila potrà inoltre procedere, anche nel corso del periodo di affidamento a terzi della gestione del servizio di distribuzione, ad autorizzare la realizzazione di opere di potenziamento ed estensione degli impianti ove questi siano finanziati in base ad ulteriori programmi di metanizzazione.
9. La presente convenzione verrà a scadere alla data di scadenza del periodo di affidamento del servizio al soggetto individuato ai sensi della presente convenzione, ad oggi quantificabile in un periodo massimo di 12 anni, salvo scadenza anticipata a fronte di previa aggiudicazione della gara d'ambito. A tale data pertanto tutti i diritti derivanti dalla presente convenzione, per ogni singolo impianto di distribuzione, verranno acquisiti dai singoli comuni parti della convenzione.

....., li.....

I COMUNI CONVENZIONATI

.....

COSIDERATO quanto previsto dall'articolo 24 comma 4 del Dlgs n° 93/2011 in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas esclusivamente a mezzo gara di ambito (nel caso di specie il comune rientra nell'ATEM Avellino);

VISTO però quanto previsto dal MISE per i comuni che risultano essere inseriti nella graduatoria utile per il finanziamento dei progetti di realizzazione degli impianti di distribuzione del gas naturale ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 319:

*L'urgenza di dare compimento agli obiettivi di pubblico servizio posti con la richiamata legge di Metanizzazione - permettendo ai comuni, individuati secondo le priorità di cui alle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999 e n. 28 del 29 settembre 2004, di beneficiare dei contributi attesi da più di trent'anni - nonché la necessità che tali contributi, oggi disponibili, vengano destinati al loro precipuo scopo, costituiscono i presupposti per cui questo Ministero ritiene possibile il superamento - nell'immediato ed in via transitoria - della disciplina vigente permettendo eccezionalmente l'affidamento, mediante gara pubblica, dei lavori di costruzione della rete nonché della gestione del servizio. Ad ogni modo il soggetto che si aggiudicherà tale gara potrà operare solo fino al momento del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario d'ambito che risulterà aggiudicatario della gara pubblica. Si fa peraltro presente che il nuovo concessionario d'ambito entrante è tenuto per legge a rimborsare i gestori uscenti di una somma pari al valore di rimborso degli impianti.*

CONSIDERATO che nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni di urgenza, transitorietà ed eccezionalità di cui alla citata nota;

VISTO il disposto di cui all'articolo 14 comma 1 del dlgs n° 164/2000 che prevede l'affidamento in forma associata tra più comuni del servizio di distribuzione del gas;

VISTO il disposto di cui all'articolo 42 comma 2 lettera e) del D. L.gs. n. 267/00 in materia di competenza del consiglio comunale in relazione all'affidamento e concessione dei servizi pubblici locali;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge,

#### **DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, per la gestione di bacino della procedura di riaffidamento del servizio di distribuzione del gas nei termini ivi previsti;
2. Di individuare quale soggetto capofila il comune di San Nicola Baronia;
3. Di notificare detta Deliberazione al comune capofila.
4. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.N°267/00.